Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Noko Ngele sopporta le proprie spese.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2011 — Commissione / Italia

(causa C-302/09)

«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Sgravi degli oneri sociali — Recupero»

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti — Attuazione di una procedura che assicuri un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 88, n. 2, CE e 249 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3) (v. punti 35-36, 38)*

2. *Ricorso per inadempimento — Inosservanza dell'obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE) (v. punti 40-42)*

3. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Applicazione del diritto nazionale — Adozione da parte del giudice nazionale dei provvedimenti provvisori di sospensione — Ammissibilità — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3) (v. punti 45-47)*

4. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Obbligo — Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione — Iniziative legislative, destinate a garantire l'esecuzione della decisione della Commissione, adottate tardivamente — Violazione dell'obbligo (Artt. 88, n. 2, CE e 249 CE) (v. punti 53-55)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine previsto, dei provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 2, 5 e 6 della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali [notificata con il n. C(1999) 4268] (GU 2000, L 150 pag. 50).

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5 di detta decisione.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e altri / Commissione

(cause riunite da C-448/10 P a C-450/10 P)

«Impugnazione — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di "agevolazione" — Principio della tutela del legittimo affidamento — Interpretazione del diritto nazionale — Snaturamento — Nozione — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»